



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Segretariato generale

OGGETTO: Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2172/2021, per come disposto dal medesimo giudicante con sent. n. 6815/2023. Presa d'atto della scheda di valutazione del sig. Chirico Francesco. Annullamento, *in parte qua*, della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la copertura di n. 33 posti di Operatore informatico (cod. 999), categoria B3, di cui alla determinazione del Segretario generale R.G. n. 526 del 28 settembre 2012, e approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, per come integrata.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio regionale, con determinazione del Direttore generale *pro tempore* del Dipartimento Gestione R.G. n. 486 del 26 novembre 2004, ha approvato i bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 170 posti di varie categorie, tra cui quello per la copertura di n. 33 posti di Operatore informatico (cod. 999), categoria B3, aggiudicando alla CNIPEC s.r.l. l'appalto per la prestazione dei servizi volti all'organizzazione e allo svolgimento delle prove d'esame dei candidati partecipanti ai predetti concorsi pubblici (giusta determinazione R.G. n. 136 del 1° marzo 2005 e sottoscrizione del relativo contratto in data 17 marzo 2005);
- al termine dell'esperimento delle prove concorsuali relative al predetto concorso, con determinazione del Segretario generale p.t. R.G. n. 164 del 26 febbraio 2010, è stata approvata la graduatoria generale di merito definitiva e, con successiva determinazione n. 183 del 1° marzo 2010, sono stati nominati i vincitori del medesimo concorso, tra i quali il Sig. Francesco Chirico;
- il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 286/2011, in accoglimento di taluni dei ricorsi proposti, ha statuito l'obbligo a carico del Consiglio regionale della Calabria di ripetere la prova pratica del citato concorso, annullando, tra gli altri atti, anche i suddetti provvedimenti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori;
- il Consiglio di Stato, con sentenza 2325/2012, ha respinto gli appelli principali e incidentali proposti contro la sopracitata sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 286/2011, ribadendo l'obbligo di ripetizione della prova pratica da parte del Consiglio regionale della Calabria, il quale ultimo, in ottemperanza alle prescrizioni della giustizia amministrativa, ha provveduto alla ripetizione *de qua* nei giorni 19 e 20 luglio 2012;
- la commissione esaminatrice, all'uopo designata, a conclusione della succitata prova pratica, ha redatto la relativa graduatoria generale di merito, approvata con determinazione del Segretario generale p.t. R.G. n. 420 del 31 luglio 2012;
- essendo intervenuti alcuni ricorsi in via amministrativa, il Segretario generale p.t. ha successivamente annullato la precedente graduatoria e approvato una nuova, giusta determinazione R.G. n. 526 del 28 settembre 2012, che, in ultimo, ha pure approvato la definitiva graduatoria;

- il candidato Sig. Francesco Chirico, pur avendo partecipato alla ripetizione della prova pratica avvenuta nei giorni 19 e 20 luglio 2012, non è risultato tra i vincitori nominati con le predette determinazioni e, a seguito di accesso agli atti, nell'apprendere della mancata correzione della propria prova pratica a causa dell'asserito rischio di violazione del criterio di assoluto anonimato, ha proposto ricorso al TAR Calabria, impugnando tutti gli atti e i provvedimenti a causa dei quali non è stato incluso tra i vincitori;
- con sentenza 537/2013, il TAR Calabria ha dichiarato improcedibile il ricorso del candidato Francesco Chirico per sopravvenuta carenza di interesse, stante la sussistenza di altra sentenza (n. 522/2013) con la quale il medesimo Tribunale aveva, per la seconda volta, annullato il predetto concorso, disponendone la rinnovazione (sentenza poi riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato che, con sentenza 5293/2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado);
- il citato candidato Francesco Chirico ha quindi proposto appello avverso la sopra citata sentenza del TAR Calabria n. 537/2013, invocando la riforma della stessa per violazione dell'art. 295 c.p.c. (omessa sospensione del giudizio, omessa valutazione dei motivi del ricorso – violazione del doppio grado di giudizio) e riproponendo, altresì, tutte le censure introdotte con il ricorso di primo grado;
- la Regione Calabria si è costituita in giudizio in resistenza, interponendo pure appello incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui, stante la pronunciata carenza di interesse alla decisione del ricorso, non ha preliminarmente autorizzato la chiamata in garanzia della società CNIPEC s.r.l.; nonché riproponendo, altresì, le eccezioni di improcedibilità del ricorso originario e le questioni di merito non esaminate dalla sentenza che ha statuito l'improcedibilità del ricorso;
- con nota acquisita al prot. n. 11471 del 12 luglio 2021, l'Avvocatura regionale ha trasmesso a questa Amministrazione copia della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2172 del 15 marzo 2021 (notificata in forma esecutiva in data 6 luglio 2021) che, nell'accogliere l'appello principale e nel riformare la sentenza impugnata (TAR Calabria 537/2013), ha annullato il verbale di valutazione della prova pratica (cd. scheda di valutazione) del sig. Francesco Chirico, nella parte in cui la Commissione esaminatrice l'ha ritenuta nulla e lo ha escluso, nonché la graduatoria *in parte qua*, ordinando, altresì, al Consiglio regionale *“di provvedere a correggere e valutare la prova dell'appellante Chirico Francesco: all'uopo, i competenti uffici del Consiglio regionale avrebbero dovuto nominare apposita commissione, ancorché in diversa composizione, con l'adozione di modalità idonee a garantire l'anonimato (a titolo esemplificativo, procedendo alla nuova correzione della prova dell'appellante unitamente a quella di almeno altre 5 prove anonime di candidati che l'abbiano superata e di ulteriori 5 che non risultino averla superata)”*, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'appellante, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori se dovuti per legge;
- il Consiglio regionale ha provveduto alla liquidazione delle suddette spese in favore del sig. Francesco Chirico, giusta determinazione del Direttore generale n. 693 del 21 ottobre 2021 ma, per oggettive e manifeste difficoltà di ordine tecnico-operativo e documentale, nulla ha potuto disporre in merito alla correzione della prova;
- il sig. Francesco Chirico ha, quindi, proposto ricorso al Consiglio di Stato RG. n. 3592/2022, richiedendo l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione regionale della già citata sentenza n. 2172/2021;
- il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 6815/2023 (comunicata il 12 luglio 2023 e notificata a mezzo pec del 24 luglio 2023, acquisita in pari data al prot. n. 14575), ha accolto il proposto ricorso, assegnando alla Regione il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della stessa per dare integrale esecuzione alla predetta sentenza n. 2172/2021, nominando, per il caso di perdurante inottemperanza, il Prefetto, o altro funzionario all'uopo delegato, quale Commissario ad acta, e condannando la Regione alla rifusione delle spese del giudizio a favore del ricorrente, forfettariamente liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti;
- il Direttore generale, con propria determinazione n. 608 del 20 ottobre 2023, ha nominato una commissione esaminatrice esterna, composta da n. 3 esperti in materia informatica, incaricata di effettuare la disposta correzione e valutazione della prova pratica del sig. Francesco Chirico del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 33 posti di operatore informatico,

categoria B3, cui è stata trasmessa la documentazione utile all'adempimento del mandato ricevuto nei termini imposti e secondo le modalità prescritte dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2172/2021, nonché quella richiesta dalla stessa commissione;

- detta commissione esterna ha, infine, provveduto alla correzione e alla valutazione della prova pratica del sig. Francesco Chirico, con le modalità indicate, seppur a titolo esemplificativo, dalla più volte sopra citata sentenza n. 2172/2021, e ha trasmesso alla Direzione generale, con pec dell'8 novembre 2023 (ore 20:41), acquisita al prot. n. 21592 del 9 novembre 2023, il verbale dei lavori, nonché, fra le altre, la scheda di valutazione della prova pratica del sig. Chirico;
- la commissione esterna, a seguito della correzione, ha attribuito alla prova pratica del sig. Chirico, il punteggio di 21/30;

RITENUTO dover prendere atto della sopra citata scheda di valutazione e, in particolare, del risultato in essa riportato e, per l'effetto, provvedere all'adozione degli atti consequenziali;

CONSIDERATO CHE:

- con il punteggio attribuito dalla commissione esterna alla prova pratica svolta dal sig. Chirico, pari a 21/30, si considera superata la predetta prova, a termini di bando;
- il sig. Chirico, nella prova scritta e per i titoli presentati, aveva ottenuto, rispettivamente, i punteggi di 25,36/30 e di 0,100, dei quali si prende atto, per come entrambi risultanti nelle determinazioni n. 164 del 26 febbraio 2010 e n. 183 del 1° marzo 2010, le quali ultime, seppur annullate in conseguenza delle note vicende giudiziarie, rappresentano l'unica fonte dalla quale è possibile estrapolare tali dati;
- dalla somma dei predetti punteggi relativi alla prova scritta, ai titoli e alla prova pratica, risulta che il sig. Chirico ha conseguito quello complessivo di 46,460 utile per il suo collocamento nella posizione 22 della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la copertura di n. 33 posti di Operatore informatico (cod. 999), categoria B3, di cui alla già citata determinazione del Segretario generale n. 526 del 28 settembre 2012;

RITENUTO,

- pertanto, dover annullare *in parte qua* la citata graduatoria di cui alla determinazione del Segretario generale R.G. n. 526 del 28 settembre 2012, ossia dalla posizione 22 alla posizione 25;
- dover, altresì procedere all'approvazione della medesima graduatoria, per come integrata *in parte qua*, con l'inserimento nella posizione 22 del candidato sig. Chirico Francesco nominato vincitore e, nel suo complesso, fino alla posizione 26, con decorrenza giuridica dal 28 settembre 2012;
- allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale la graduatoria di merito, per come integrata *in parte qua*;

DATO ATTO che la descritta integrazione della graduatoria non incide negativamente sugli effetti giuridici ed economici prodotti nei confronti dei vincitori *illo tempore* inseriti nella graduatoria di merito approvata con la citata determinazione del Segretario generale R.G. n. 526 del 28 settembre 2012 facendoli, quindi, salvi, specie in parte qua;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Calabria del triennio 2023 – 2025 (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 17 marzo 2023 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 51 del 23 ottobre 2023);

- la deliberazione del Consiglio regionale n.145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2021 n. 17, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Segretario generale e di Direttore generale alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;
- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e, in particolare, gli articoli 5 e 9;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti,

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. prendere atto della scheda di valutazione relativa alla prova pratica del candidato sig. Chirico Francesco nell'ambito del concorso per n. 33 operatori informatici, cod. 999, categoria B3, redatta dalla commissione esterna di esperti, all'uopo nominata, a seguito della correzione effettuata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2172/2021, per come disposta dal medesimo giudicante con sent. n. 6815/2023;
2. prendere atto dei punteggi conseguiti dal sig. Chirico nella prova scritta (25,36/30) e nella prova pratica (21/30), nonché di quello attribuito per i titoli (0,100), per come rispettivamente risultanti dai provvedimenti indicati in parte motiva;
3. prendere, altresì, atto del complessivo punteggio di 46,460 (pari alla somma dei sopra menzionati punteggi), ottenuto dal sig. Chirico Francesco nella procedura concorsuale di che trattasi;
4. conseguentemente, annullare, *in parte qua*, la relativa graduatoria di merito dei vincitori, *illo tempore* approvata con determinazione del Segretario generale R.G. n. 526 del 28 settembre 2012, e precisamente dalla posizione 22 alla posizione 25, ai fini dell'inserimento del sig. Chirico Francesco nella posizione 22, secondo il sopra detto punteggio complessivo, con effetti giuridici dal 28 settembre 2012;
5. approvare la graduatoria di merito dei vincitori, per come integrata *in parte qua* con l'inserimento del sig. Chirico Francesco nella posizione 22, e, nel suo complesso, fino alla posizione 26, con decorrenza giuridica dal 28 ottobre 2012; tale graduatoria è allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. dare atto che la descritta integrazione della graduatoria non incide negativamente sugli effetti giuridici ed economici prodotti nei confronti dei vincitori *illo tempore* inseriti nella graduatoria di merito approvata con la citata determinazione del Segretario generale R.G. n. 526 del 28 settembre 2012, facendoli, quindi, salvi, specie *in parte qua*;
7. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 8, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria;
8. trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al Settore Risorse umane;
 - al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - alla Direzione generale – Ufficio Rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso;
 - all'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;
 - al sig. Francesco Chirico;
 - all'avv. Ivana Calcopietro;
 - agli interessati, collocati nella medesima graduatoria *de qua*, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Segretario generale
Avv. Maria Stefania Lauria